FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Pio DE MARCO, e della società US SAVAL MADDALENA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Pio DE MARCO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., nel corso della stagione sportiva 2025-2026, consentito o comunque non impedito che i sig.ri Luca Bittante e Valerio Giordani, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promuovessero e organizzassero un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale i predetti sig.ri Bittante e Giordani erano stati tesserati, rispettivamente come tecnico e dirigente, nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

  US SAVAL MADDALENA ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in qanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pio DE MARCO,
  - Società US SAVAL MADDALENA ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio De Marco;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pio DE MARCO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US SAVAL MADDALENA ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò